



## Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto Direzione Generale - **Ufficio I**Via A.L. Muratori, 5 – 30173 Mestre (VE)

## IL DIRIGENTE

VISTA	la Legge 3 maggio 1999 n. 124;
VISTA	la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 605, con la quale è stata disposta la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
VISTO	il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 235/2014 con il quale è stato disciplinato l'aggiornamento/la permanenza/la conferma dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017;
VISTO	il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n.374/2019 di aggiornamento/permanenza/conferma/iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022, che non consente nuove inclusioni;
VISTI	i propri provvedimenti prot. n.2013 del 11/02/2016 e 12837 del 01/09/2016 con i quali è stato disposto l'inserimento con riserva nelle Graduatorie ad esaurimento scuola dell'infanzia della provincia di Venezia della docente Favero Mirella, nata il 15/01/1979 (VE), in esecuzione dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 4712/2015 sul ricorso n. RG 7847/2015 - di riforma dell'ordinanza cautelare del TAR Sezione III bis n. 3807/2015 n. RG 8940/2015-, che ha accolto l'istanza di tutela cautelare e per l'effetto ha disposto l'inserimento "con riserva" dei ricorrenti nelle GAE;
VISTI	i propri atti n.12887 del 02/09/2016, n.13348 del 12/09/2016, prot. n. 711 del 07/08/2018, prot. 9074 del 02/08/2019, prot.n. 8359 del 07/08/2020 e prot.n. 9659 del 09/07/2021 con i quali sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento scuola dell'infanzia e scuola primaria della provincia di Venezia per gli anni scolastici 2016-2018, 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021, nella parte in cui risulta l'inserimento con riserva della docente Favero Mirella;
VISTA	la sentenza n.10201 pubblicata in data 08/10/2020 con la quale il TAR Lazio, definitivamente pronunciando sul ricorso numero n. R.G. 8940/2015, lo respinge;
VISTO	in particolare il comma 1 -bis della legge n. 96 agosto 2018, come modificato dall'art. 1 quinquies della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019, il quale stabilisce che al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico;
VISTA	la nota ministeriale n. 709 del 20 maggio 2020 avente ad oggetto "Applicazione della normativa vigente in materia di decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato del personale docente a seguito di sentenza";
VISTA	la nota ministeriale prot. 13901 del 03 giugno 2020, con cui l'Amministrazione centrale ha fatto pervenire indicazioni circa il Contenzioso seriale concernente l'inserimento in GAE dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito ante a.s. 2001/02 in cui è stato precisato che "l'Amministrazione non sia tenuta ad attendere il passaggio in giudicato della sentenza sfavorevole per conformarsi alle relative statuizioni, essendo la sentenza immediatamente esecutiva, salvo il caso della sua eventuale sospensione;



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Direzione Generale - **Ufficio I**Via A.L. Muratori, 5 – 30173 Mestre (VE)

**RITENUTO** 

di dover dare esecuzione alla prefata sentenza del TAR Lazio n.10201 pubblicata in data 08/10/2020, disponendo il depennamento dalle GAE scuola dell'infanzia della Provincia di Venezia della docente Favero Mirella;

## **DISPONE**

- **art.1)** per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della sentenza del TAR Lazio n.10201 pubblicata in data 08/10/2020, e in applicazione dell'art. 1 *quinquies* della Legge n. 159 del 20/12/2019, il depennamento dalle Graduatorie ad esaurimento scuola dell'infanzia della docente Favero Mirella, nata il 15/01/1979 (VE);
- **art.2)** per l'effetto di quanto disposto al precedente art. 1) sono annullati i propri provvedimenti prot. prot. n.2013 del 11/02/2016 e 12837 del 01/09/2016 con i quali è stato disposto l'inserimento con riserva nelle Graduatorie ad esaurimento scuola dell'infanzia della provincia di Venezia della docente Favero Mirella, in esecuzione dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 4712/2015;
- **art.3)** sono annullati, altresì, i propri atti n.12887 del 02/09/2016, n.13348 del 12/09/2016, prot. n. 711 del 07/08/2018, prot. 9074 del 02/08/2019, prot.n. 8359 del 07/08/2020 e prot.n. 9659 del 09/07/2021 con i quali sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento scuola dell'infanzia e scuola primaria della provincia di Venezia per gli anni scolastici 2016-2018, 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021, nella parte in cui risulta l'inserimento con riserva della docente Favero Mirella;
- **art.4)** per l'effetto di quanto disposto nei precedenti artt. 1), 2) e 3), la docente Favero Mirella è depennata, con efficacia *ex tunc*, dalle Graduatorie ad Esaurimento scuola dell'infanzia della provincia di Venezia, nelle quali la stessa risultava inserita con riserva.
- I Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie d'istituto la predetta docente risulti eventualmente inserita apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, provvedendo all'immediata cancellazione della posizione dalla I fascia.

Con successivo provvedimento verranno dettate disposizioni per operare la risoluzione del contratto a tempo indeterminato eventualmente stipulato.

Resta inteso che il presente depennamento dalle Graduatorie ad esaurimento non comporta alcun effetto sull'eventuale nomina di supplenza da GPS nonché sull'eventuale nomina in ruolo da procedure concorsuali ordinarie e straordinarie.

Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all'Albo on line di questo Ufficio con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente ordinamento.

IL DIRIGENTE Mirella NAPPA

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse